

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 207. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario dei bozzoli per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970.

Ritenuto che la Federazione italiana dei consorzi agrari presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonché un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970, entro il limite di chilogrammi 2.000.000 di prodotto, conferiti entro il 30 settembre 1970.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e sue associazioni provinciali.

I rapporti tra gli enti sopra indicati sono regolati da apposite convenzioni.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonché le relazioni tra ente gestore e conferente sono stabilite da un apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali ed utilizzare attrezzature di proprietà di terzi che siano idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino ad una più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione, nonché nella spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata, ai fini dell'erogazione del contributo, in L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegati nella trasformazione;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 840 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che hanno conferito i bozzoli all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato dei bozzoli.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

La commissione provinciale e la commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1970, esplicano i compiti ad esse affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 7.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 18 mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'esplicito impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accredito in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire, per ogni provincia, il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto